



## Comune di Sondrio

---

### POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 107

Sondrio, li 29/04/2024

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AL 5 MAGGIO 2024**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con Decreto 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza, operando una riduzione rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;

**ACCERTATO** che il Comune di Sondrio è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di 13 ore giornaliere, dal 22 Ottobre al 07 Aprile;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 1 del Decreto 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica che consente in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe al Sindaco, con proprio provvedimento motivato, di autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale in deroga;

**VISTO** che nei prossimi giorni è previsto un ulteriore brusco abbassamento della temperatura climatica;

**RITENUTO** pertanto necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

### ORDINA

- per i motivi in premessa indicati, la **proroga dell'accensione per gli impianti di riscaldamento fino a domenica 5 maggio 2024** per n. ore 6,5 (sei ore e trenta minuti), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00, corrispondenti al 50% del numero di ore massimo previsto per la zona E, rispettando comunque l'obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 19°C per tutti gli altri edifici;
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna sino al 28 aprile 2024 compreso;

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante comunicazione agli organi di stampa;
- che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa.

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

**IL SINDACO**

**Ing Marco Scaramellini**

(firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)